

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 47

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 novembre 2006)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. In data 22 dicembre 2003, è stata emanata la direttiva del Consiglio n. 122, richiamata nel seguito come direttiva 2003/122/Euratom, che riguarda il controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. La data di recepimento è il 31 dicembre 2005. Nonostante gli obblighi derivanti dalla normativa vigente a livello comunitario e nazionale siano idonei ad assicurare una protezione di sicurezza, le sorgenti ad alta radioattività presentano ancora notevoli rischi per la salute umana e per l'ambiente e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo più rigoroso, dal momento in cui vengono fabbricate fino al momento in cui sono collocate in un impianto riconosciuto per lo stoccaggio a lungo termine o lo smaltimento. Per cui la direttiva 2003/122/Euratom integra le disposizioni delle precedenti direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, rafforzando il controllo sulle sorgenti sigillate ad alta radioattività (si tratta di sostanze radioattive racchiuse da un'apposita capsula metallica) che superano un fissato valore e quelle orfane (sorgenti abbandonate, smarrite o comunque senza controllo).
2. La direttiva 2003/122/Euratom prevede di assoggettare ad autorizzazione preventiva ogni attività concernente tali sorgenti di radiazioni ad alta radioattività e vengono dettagliate le modalità e le misure da indicare nell'autorizzazione. Più specificamente vengono stabiliti valori di soglia per i quali le sorgenti sono considerate ad alta radioattività. Sono confermati i limiti di esenzione della precedente direttiva 96/29/Euratom.
3. **Le nuove disposizioni sono coerenti col sistema normativo nazionale che già prevede fin dalla sua origine l'autorizzazione preventiva per l'impiego di sorgenti di radiazione anche per valori inferiori a quelli previsti dalla stessa direttiva 2003/122/Euratom.**

In ambito nazionale la materia è regolata:

- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, nonché dai suoi decreti applicativi, richiamata nel seguito come la legge n. 1860/62;
- dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, nonché dai suoi decreti applicativi, richiamato nel seguito decreto come il legislativo n. 230/95;

Pertanto le disposizioni recate dalla direttiva 2003/122/Euratom sono da considerarsi come integrative alle norme già emanate per un migliore controllo delle sorgenti radioattive.

Finalità della direttiva 2003/122/Euratom

- 4- Un primo obiettivo fondamentale è quello di individuare le figure che a vario titolo si occupano della gestione delle sorgenti, con le relative attribuzioni di responsabilità.

Una delle principali nuove disposizioni consiste nell'obbligo di tenere una migliore contabilità delle sorgenti, in particolare il detentore dovrà tenere un registro nel quale vengono annotati tutti i dati rilevanti relativi alle sorgenti detenute. Tale registro deve essere anche redatto in forma elettronica ed inviato all'autorità competente che terrà il quadro della situazione nazionale.

Inoltre dispone obblighi dei detentori e apposite previsioni per l'identificazione e la apposizione di un contrassegno sulle sorgenti, al fine di limitare eventuali smarrimenti, furti o utilizzi impropri delle sorgenti.

Vengono previste azioni nel campo della formazione e di informazione, in particolar modo per i grandi impianti di riciclaggio dei rottami metallici e per il personale dei nodi di transito ad esempio le dogane, in particolare per quanto riguarda i sistemi di rilevamento.

Nella direttiva sono previste norme a carattere programmatico che prescrivono agli Stati procedure per affrontare eventuali emergenze e interventi per il recupero delle sorgenti orfane, prevedendo anche, se necessario, l'organizzazione di campagne di recupero.

L'articolo 10 della direttiva 2003/122/Euratom prevede anche l'istituzione di un sistema di garanzia finanziaria o altro strumento equivalente per coprire i costi di intervento relativi al recupero delle sorgenti orfane e che possono derivare dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 (predisposizione di piani e misure di intervento; introduzione di sistemi di rilevamento; eventuali campagne di recupero di sorgenti orfane tramandate da attività del passato).

La direttiva infine prevede disposizioni per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni dei vari Stati, il mantenimento di un sistema di ispezioni, la redazione di apposite relazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva e l'istituzione di un comitato consultivo che in particolare ha il compito di rivedere le modalità di raccolta delle informazioni relativamente agli obblighi di registrazione.

Attuazione della direttiva

- 5- Le finalità della direttiva 2003/122/Euratom hanno trovato attuazione nello decreto legislativo in esame, cercando di trovare soluzioni perseguibili per l'ottenimento del risultato di prevenire l'esposizione dei lavoratori e della popolazione a radiazioni ionizzanti derivanti da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive sigillate ad alta radioattività e delle sorgenti orfane e di armonizzare i controlli esistenti nel territorio della Repubblica italiana, stabilendo apposite prescrizioni che garantiscano che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo, fino alla restituzione al fabbricante o al conferimento allo smaltimento definitivo.

Il decreto legislativo in esame è emanato in base alla delega contenuta nella legge comunitaria 2004. Si segnala che la delega non contiene principi e criteri specifici di attuazione ma l'obbligo di presentazione della relazione tecnica e l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari nonché un doppio passaggio alle stesse ove il Governo non ritenesse di conformarsi alle condizioni espresse con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma Cost. (v. art. 1, c. 4, l. 62/2004).

Si è cercato, inoltre, di armonizzare lo schema di decreto proposto con gli adempimenti previsti dal Code of conduct on the safety and security of Radioactive Sources dell'IAEA al quale l'Italia ha aderito, anche in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/122/Euratom nella quale si forniscono indicazioni per un migliore controllo delle importazioni ed delle esportazioni.

Il decreto, composto da 26 articoli, è diviso in due capi: il Capo I contiene le disposizioni relative alle "pratiche con sorgenti" ; il Capo II contiene le disposizioni relative alle "sorgenti orfane".

Si illustra di seguito l'articolato.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Al comma 1 le finalità sono eguali a quelle in direttiva, specificando che il controllo delle sorgenti di cui al decreto legislativo deve valere "fino al conferimento al fabbricante o allo smaltimento".

Al comma 2 vengono specificate le esclusioni come previsto dalla direttiva.

Si esentano le sorgenti la cui attività sia o sia scesa al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230/1995, e le sorgenti detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa. Si fa presente che le attività del Ministero della difesa sono escluse anche dal campo di applicazione delle precedenti norme di attuazione di direttive comunitarie, decreto legislativo n. 230/1995.

Al comma 3 si prevede la possibilità di esenzione per le sorgenti di tipo riconosciuto secondo le procedure del decreto legislativo n. 230/95.

Articolo 2 - Definizioni

In questo articolo si mantengono le definizioni dettate dalla direttiva, nonché dal decreto legislativo 230/95, al quale si richiama per le definizioni già in essere

Articolo 3 - Autorizzazioni

Al comma 1 si ribadisce che nella legislazione nazionale l'autorizzazione preventiva concernente la pratica di una sorgente è già regolata da specifici articoli della legge n. 1860/62 e del decreto legislativo n. 230/95 e si sottolinea che per tali sorgenti non debbano valere comunque procedure che prevedano il silenzio assenso.

Al comma 2 si dettano adempimenti aggiuntivi a quelli già previsti dalle norme di settore ed in particolare si dettano specifici obblighi per l'acquisto delle sorgenti, per la loro caratterizzazione e soprattutto per la copertura assicurativa per lo smaltimento della sorgente. Si è cercato di privilegiare per le nuove sorgenti la possibilità di riconsegna al fabbricante, mediante apposito accordo, oppure la presentazione di una garanzia finanziaria per lo smaltimento, mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Inoltre si prevede la possibilità di sottoscrizione di un contratto con il gestore del Servizio integrato o con l'operatore nazionale.

Per la "Gestione della sorgente" vengono previste le specifiche di direttiva e si sottolinea in particolare la predisposizione di percorsi di formazione ed informazione, la predisposizione di un programma di prove periodiche, e di manutenzione delle apparecchiature e della sorgente, la predisposizione delle procedure gestionali della sorgente miranti ad eliminare il rischio di un trafugamento, la predisposizione di procedure gestionali per l'esercizio della sorgente.

Articolo 4 - Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea

In questo articolo vengono date le indicazioni per i trasferimenti nazionali e comunitari. In particolare si indicano gli adempimenti del detentore cedente che dovrà accertarsi che il destinatario sia in regola con le previste autorizzazioni e dovrà trasferire al cessionario tutta la documentazione inerente la sorgente. Si conferma l'applicazione del regolamento Euratom 1493/93.

Articolo 5 - Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti all'Unione Europea

In questo articolo vengono date le indicazioni per i trasferimenti extracomunitari. In particolare si indica che tali esportazioni o importazioni devono essere autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita l'APAT. Inoltre si indica la necessità di acquisizione di conforme parere del Ministero degli affari esteri nel caso di sorgenti radioattive di attività uguale o superiore alla categoria 1 di cui all'allegato II. In particolare per i trasferimenti extracomunitari si è cercato di armonizzare le procedure per una applicazione del Code of conduct on the safety and security of Radioactive Sources dell'IAEA al quale l'Italia ha aderito.

Vengono pertanto indicate le procedure e la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione nonché quanto richiesto di attestare a livello di stato estero.

Articolo 6 - Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti

Tale articolo è aggiuntivo rispetto alla direttiva. Si è ritenuto necessario specificare alcuni obblighi del gestore di un impianto riconosciuto. In particolare il comma 2 vengono indicati gli articoli del decreto ai quali comunque il gestore dell'impianto riconosciuto è tenuto al rispetto in modo da mantenere una tracciabilità delle sorgenti.

Al comma 3 viene prevista un'azione che consente al detentore della sorgente di chiudere definitivamente le sue incombenze con il trasferimento all'Operatore Nazionale in quanto conseguentemente avviene "il trasferimento della proprietà della sorgente."

Articolo 7 - Libretto di sorgente

In questo articolo si è voluto introdurre un aspetto che si ritiene innovativo rispetto a quanto previsto in direttiva. Viene previsto un "libretto di sorgente", un documento identificativo della sorgente che accompagna la sorgente. Infatti, mentre il registro delle sorgenti detenute nel luogo di utilizzo, non permette un facile monitoraggio dei movimenti della sorgente in caso di svariati

trasferimenti, l'istituzione di un libretto di sorgente nel quale vengono annotati tutti gli eventi accaduti alla sorgente, anche i trasferimenti, ne permette l'immediato monitoraggio degli utilizzi.

Articolo 8 - Registro delle sorgenti detenute

Per quanto attiene il Registro delle sorgenti detenute si ricalca quanto previsto in direttiva specificando tutte le incombenze a cui è tenuto il detentore. In particolare viene prevista l'istituzione in alternativa sia di formati elettronici che cartacei del registro e vengono stabiliti i termini temporali di comunicazione ed invio al Gestore del Registro Nazionale.

Articolo 9 - Registro Nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori

Come in direttiva viene istituito il Registro Nazionale delle sorgenti. Non viene individuato un Gestore del Registro nazionale che verrà definito all'atto dell'emanazione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale adempimento è notevolmente oneroso sia per la predisposizione del sistema informatico sia per la gestione dello stesso che deve prevedere necessariamente apposito personale ad esclusivo incarico. Pertanto la piena operatività del registro nazionale deve essere prevista con una opportuna congruità temporale.

In tale articolo inoltre viene indicato di sentire, per il decreto da emanarsi, il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza.

Articolo 10 - Altri obblighi dei detentori

In tale articolo ricalcando quanto riportato in direttiva con le necessarie integrazioni dovute all'istituzione del "libretto di sorgente" e delle figure di Impianto riconosciuto, Servizio integrato e Operatore nazionale vengono indicati altri obblighi dei detentori.

Articolo 11 - Identificazione e apposizione di un contrassegno

Tale articolo ricalca quanto riportato in direttiva con le necessarie integrazioni, in particolare: al comma 3. si prevede un regime transitorio per le di sorgenti prive di numero di serie unico alla data del decreto, dando la facoltà al Gestore del Registro nazionale di provvedere all'identificazione con un idoneo sistema di riconoscimento univoco della sorgente dandone comunicazione al detentore, secondo quanto stabilito nell'articolo 8 comma 7.

Articolo 12 - Formazione e informazione sulle sorgenti orfane

In conformità a quanto previsto in direttiva, si segnala che al comma 1 si prevede che "l'ENEA provvederà ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (ad esempio i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici) e per la direzione e il personale di importanti nodi di transito (ad esempio le dogane)...". Si è indicato l'ENEA, in quanto essendo un Ente Pubblico può adempiere a tale compito nell'ambito delle sue finalità istituzionali.

Articolo 13 - Emersione di sorgenti orfane

In primo luogo, al comma 1 si è reputato necessario prevedere una norma che consentisse la regolarizzazione di eventuali sorgenti non correttamente autorizzate o dichiarate, che comunque rientrano nella definizione di sorgente orfana dettata dalla direttiva. Tale necessità sorge dal fatto che per tali sorgenti si può individuare un detentore in fase di accertamento ispettivo, ma qualora non individuato anteriormente allo smaltimento della sorgente, il detentore sarebbe tentato, per non incorrere in sanzioni penali, a non dichiarare la sorgente e di renderla orfana smaltendola in maniera non corretta.

Pertanto si è indicato un periodo di tempo di sei mesi in cui il detentore possa procedere alla comunicazione della sorgente per regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni penali. Si fa presente che l'utilizzo delle sorgenti avviene per la quasi totalità nel settore sanitario, e l'eventuale irregolarità possa stimarsi derivante, più ad una mancanza di regolarità amministrativa che non ad una gestione non sicura della sorgente.

Al comma 3 qualora il detentore intenda utilizzare la sorgente orfana, dovrà adeguarsi a tutte le norme di settore ed inoltre si è introdotta per tale sanatoria una partecipazione economica dei detentori in modo che contribuiscano al recupero delle sorgenti orfane.

Altro caso previsto è quello in cui il detentore non voglia utilizzare la sorgente orfana denunciata, nel qual caso ricade nella tipologia del rinvenimento di sorgente orfana regolata dal successivo articolo.

Articolo 14 - Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi

Al comma 1 si individua il Prefetto, come Amministrazione territorialmente competente per gli interventi attraverso schemi di piani di intervento-tipo in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia.

Si prevede al comma 2 l'intervento del Comandante provinciale dei vigili del fuoco per l'attuazione dei primi interventi di soccorso urgente.

Al comma 3 si individuano nei soggetti pubblici ENEA e ARPA gli organismi incaricati di fornire consulenza e assistenza, come previsto dalla direttiva, a chiunque sospetti la presenza di sorgenti orfane.

Al comma 4 viene introdotta una norma di salvaguardia in caso di rinvenimento di sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, prevedendo che la sorgente orfana, o le

sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia.

Articolo 15 - Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane

Si prevede la promozione dell'introduzione di sistemi per il ritrovamento di sorgenti orfane, in luoghi come i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici o i principali nodi di transito, quali le dogane: Tale compito è espletato dal Ministero dell'interno - dipartimento dei VV.F.: particolare di sorgenti orfane. Attualmente, alcune Regioni, fra cui la Lombardia, hanno previsto l'obbligatorietà della installazione di tali sistemi di controllo presso alcuni impianti produttivi interessati dal fenomeno; anche alcuni soggetti privati si stanno volontariamente dotando di tali sistemi. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali.

Articolo 16 - Campagna di recupero delle sorgenti orfane

Viene illustrata la procedura per l'effettuazione della campagna di ricerca documentale delle sorgenti orfane. La disposizione è conforme alla previsione dell'articolo 10, paragrafo 4 della direttiva L'organizzazione della campagna viene posta in capo all'ENEA, che vi provvede nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, umane e strumentali.

Al termine della campagna di recupero, si prevede la presentazione di piani programmatici triennali riferiti al ritrovamento occasionale di sorgenti orfane sulla base statistica dei ritrovamenti effettuati negli anni precedenti.

L'approvazione di tali piani avviene con decreto interministeriale

Articolo 17.

Si individua nella Sogin Spa, di cui al decreto legislativo 79 del 1999, l'Operatore nazionale, ovvero l'organismo pubblico che deve garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno 50 anni, rispettando a tal fine le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica che costituisce uno degli scopi istituzionali della Sogin; l'ENEA è invece il Gestore del servizio integrato, sistema che garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Il Servizio integrato è su base volontaria e vi possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.

Articolo 18. Il Ministero degli affari esteri con il Ministero dell'interno fungono da punto di contatto per lo scambio di informazioni e alla cooperazione con altri Stati membri della Comunità Europea, con i paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini.

Artico 19 – A carattere interpretativo, ribadisce che restano ferme le competenze ispettive stabilite dal decreto legislativo n. 230 del 1995 nonché, per le attività di protezione civile, le competenze e le funzioni del sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.

Articoli 20 e 21 – Indicano nel Ministero delle attività produttive (e nel Gestore del registro nazionale) il punto di contatto con la Commissione europea e gli Stati membri

Articolo 22 – Sanzioni penali

E' stabilita la sanzione penale dell'arresto o, in alternativa, dell'ammenda nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi in materia di sicurezza; del detentore che cede, a qualsiasi titolo la sorgente, senza controllare che il cessionario abbia i prescritti requisiti; di colui che esporta o importa una sorgente senza autorizzazione; nei confronti del detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro o non ottemperi ai relativi obblighi di comunicazione; è altresì punito il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica dello stato della sorgente e del rispetto delle procedure gestionali; i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi in materia di etichettatura della sorgente;

Articolo 23 - - Sanzioni amministrative

Sono sanzionate altre fattispecie in materia di inosservanza di obblighi posti a carico dei soggetti privati, quale la mancata nomina del responsabile di sorgente ovvero che, in caso di esportazione di sorgente non effettua le prescritte comunicazioni.

Articolo 24 - Norme transitorie e finali.

Reca la disciplina per il periodo transitorio. Si segnala il comma 2, che riconduce alla disciplina in esame le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attività al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato purché la loro attività rientri nei parametri indicati dall'allegato I; è poi prevista l'applicazione graduale degli obblighi di comunicazione al Registro nazionale, in considerazione dei tempi di attuazione dell' istituzione dello stesso.

Articolo 25 - Aggiornamento degli allegati

E' previsto che gli allegati possano essere aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, sentita l'APAT.

Articolo 26 – Invarianza degli oneri

Reca la cosiddetta clausola di invarianza della spesa; pertanto, le Amministrazioni e i soggetti pubblici devono provvedere all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione economico finanziaria

La direttiva 2003/122/Euratom, attuata con il decreto legislativo in esame, definisce i criteri minimi armonizzati al fine di garantire che ogni sorgente radioattiva sigillata ad alta attività esistente in Europa sia tenuta sotto controllo. La direttiva è volta ad aumentare la protezione della popolazione e dei lavoratori limitando i rischi di esposizione accidentale a radiazioni ionizzanti, che potrebbero derivare da un controllo inadeguato delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, in particolare quando queste non sono più utilizzate, e permette di migliorare la tracciabilità delle sorgenti radioattive.

Le sorgenti radioattive sigillate hanno molteplici usi nei settori industriali, sanitari e della ricerca, possono essere caratterizzate da piccole dimensioni e da mobilità. Il loro utilizzo è stato regolamentato fin dal 1959 dalla Comunità europea con le direttive del 2 febbraio 1959, conformemente all'art. 218 del Trattato e, successivamente, da altre direttive, fra le quali la direttiva 96/29/Euratom, che ha imposto un'autorizzazione preventiva per alcune pratiche e per l'utilizzo di sorgenti ad alta attività. Ciò nonostante, queste sorgenti possono essere abbandonate, perse, rubate, smarrite o dimenticate, trasferite senza autorizzazione; diventano quindi "fuori controllo" ovvero "orfane" esponendo così a rischio i soggetti che le possono rinvenire accidentalmente. Un caso di ritrovamento accidentale di sorgenti radioattive è quello della loro scoperta nei rottami ferrosi o negli stabilimenti siderurgici, mescolate ad altri materiali; caso di cui è evidente la pericolosità.

La normativa di attuazione in esame, si inserisce nel complesso di norme di settore esistenti fin dal 1962 nel nostro ordinamento (v. l. 1860/1962; l. 1008/1969; d.lgs 230/1995); conformemente alla direttiva 2003/122 i punti salienti riguardo le pratiche (attività) con sorgenti sono: **autorizzazione, già prevista dalla normativa nazionale, più severa di quella comunitaria**; prima di rilasciare l'autorizzazione l'autorità competente deve verificare che l'utilizzatore (detentore) abbia preso delle misure delle misure idonee a garantire sia l' utilizzo sicuro della sorgente che una sua gestione sicura una volta che la stessa non sia più utilizzata. Sotto questo aspetto il soggetto deve prestare una garanzia finanziaria che assicuri i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento ovvero stipulare un contratto per la restituzione al fabbricante ovvero con il soggetto gestore del servizio integrato o con l'operatore nazionale; **trasferimento della sorgente**, inteso come passaggio della responsabilità da una persona ad un'altra, e non come mero trasporto da un luogo a un altro; **registri**: al fine di garantire una maggiore efficacia dei controlli il detentore deve tenere un registro, anche informatico, della sorgente dove annotare ogni informazione e variazione della stessa, da comunicare all'autorità; correlativamente è istituito un registro pubblico dove confluiscono le suddette informazioni; **obblighi dei detentori delle sorgenti**: si tratta di obblighi di controllo e verifica dello stato della sorgente (art. 10 e 11); **identificazione e etichettatura**: le sorgenti devono avere un contrassegno, al fine della loro identificazione e recare un simbolo che avverta del rischio di irradiazione. Il detentore deve sorvegliare che tali informazioni restino leggibili.

Per quel che riguarda le **sorgenti orfane**, la direttiva si propone di impedire che le sorgenti diventino tali. La normativa nazionale in esame, contiene quindi delle misure volte a: **fornire un'assistenza tecnica specifica** al personale dove le sorgenti hanno più probabilità di essere rinvenute, quali i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, le dogane (art. 12), **favorire l'emersione di sorgenti** (art. 13), predisporre di piani di intervento tipo, da parte del Prefetto, nell'ambito del piano nazionale di emergenza previsto dal d. lgs. 230/1995 (art. 121) nonché respingere alla frontiera il carico di rottami metallici contenente sorgenti orfane, a spese del soggetto responsabile dell'invio stesso (art. 14); promuovere l'introduzione di sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi da situare nei nodi di transito o nei depositi di rottami o impianti di riciclaggio(art. 15); organizzare una

campagna di ricerca **documentale** negli archivi e per tipologie produttive (art. 16); prevedere nel MAE il punto di contatto internazionale e di scambio di informazioni riguardo lo smarrimento, lo spostamento, il furto o il ritrovamento di sorgenti orfane (art. 18); prevedere nel ministero dello sviluppo economico il punto di contatto con la commissione europea e con gli stati membri (art. 20) nonché l'autorità incaricata di presentare il rapporto sulla attuazione della presente direttiva; prevedere sanzioni penali e amministrative quali misure deterrenti, effettive e proporzionali per assicurare l'applicazione della normativa (arti. 23 e 24).

Da quanto sopra esposto risulta che l'attuazione della direttiva in esame nell'ordinamento nazionale avviene attraverso una serie di misure amministrative e penali e di obblighi, posti anche a carico dei soggetti privati (detentori). L'attuazione si pone all'interno della legislazione di settore già esistente che individua compiutamente funzioni e compiti in capo alle diverse Amministrazioni (MSE, MAE, Interno, Finanze) e a vari soggetti pubblici, (APAT, ENEA). L'operatore nazionale ed il gestore del Servizio integrato provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 17 con le risorse finanziarie, di personale e strumentali disponibili per le medesime finalità a legislazione vigente.

La normativa in esame non comporta quindi nuove attribuzioni o nuove funzioni per le Amministrazioni e i soggetti pubblici interessati, **ma una specificazione di funzioni che si ritiene possano rientrare in quelle già esistenti** e alle quali si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Verifica del Ministero e Dipartimento di Valle Aosta
Emanuele, in Dipendenza Direzione della Direzione Generale
gli effetti di cui. L'atto della legge n. 101 del 1998
provvedimento privo di effetti finanziari

MINISTERO GENERALE DELLO STATO

19 NOV. 2006

N° 59

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2003/122/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2003 SUL CONTROLLO DELLE SORGENTI RADIOATTIVE SIGILLATE AD ALTA ATTIVITÀ E DELLE SORGENTI ORFANE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 2 e l'allegato A;

VISTA la direttiva europea 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

VISTA la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'Energia Atomica;

VISTA la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, di seguito legge n. 1860 del 1962;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; e viste le modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, di seguito decreto legislativo n. 230 del 1995;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche;

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 368;

VISTO il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro per le politiche europee e dei Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei trasporti, dell'interno e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le sorgenti sigillate ad alta attività, come definite dall'articolo 2, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonché le sorgenti orfane come definite nello stesso articolo 2.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto:
 - a) le sorgenti di cui all'allegato I, l'attività delle quali sia o sia scesa nel tempo al di sotto dei valori riportati nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995;
 - b) le sorgenti presenti nelle pratiche di cui al capo VII del decreto legislativo di cui alla lettera a);
 - c) le sorgenti detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.
3. Le sorgenti alle quali è stata conferita la qualifica di 'sorgente di tipo riconosciuto' ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche, possono essere esentate, in relazione all'entità del rischio radiologico, dagli obblighi di denuncia e di autorizzazione previsti dal presente decreto, qualora l'esenzione sia prevista nel provvedimento di conferimento; le esenzioni sono rilasciate secondo i criteri e le modalità di cui al decreto previsto nel comma 2 dello stesso articolo 26.

ART. 2

(Definizioni)

1. Fermo restando le definizioni di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995, ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a) 'sorgente ad alta attività', di seguito denominata come sorgente: sorgente sigillata contenente un radionuclide la cui attività al momento della fabbricazione o, se questa non è nota, al momento della prima immissione sul mercato è uguale o superiore all'attività indicata nell'allegato I al presente decreto;
 - b) 'sorgente sigillata': sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;
 - c) 'sorgente orfana': sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del decreto legislativo n. 230 del 1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del presente decreto o senza che il destinatario sia stato informato;
 - d) 'autorizzazione': provvedimento emesso dalle autorità competenti su richiesta di parte, che consente, ai sensi delle disposizioni recate dal presente decreto, dalla legge n. 1860 del 1962, e successive modifiche, e dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche, di svolgere una pratica concernente una sorgente;
 - e) 'contenitore della sorgente': contenimento di una sorgente sigillata che non è parte integrante della sorgente, ma è destinato al trasporto, alla manipolazione o ad altro;

- f) 'detentore': persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o comunque ha la disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge e del decreto legislativo di cui alla lettera d); nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, a fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale;
- g) 'fabbricante': persona fisica o giuridica che produce sorgenti sulla base di autorizzazioni rilasciate nel Paese di produzione;
- h) 'fornitore': persona fisica o giuridica autorizzata nello Stato ove ha la propria sede o una stabile organizzazione, che fornisce una sorgente, anche nel caso di pratiche comportanti l'effettuazione di operazioni di commercio senza detenzione;
- i) 'impianto riconosciuto': impianto autorizzato al trattamento, al condizionamento e al deposito provvisorio di breve e lungo termine, o allo smaltimento di sorgenti destinate a non essere più utilizzate;
- l) 'sorgente dismessa': sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione;
- m) 'trasferimento di una sorgente': trasferimento, anche temporaneo, per manutenzione, comodato od altro, della detenzione di una sorgente da un detentore ad un altro;
- n) 'Operatore nazionale': gestore di un impianto riconosciuto per il deposito in sicurezza di lungo termine delle sorgenti ai fini del futuro smaltimento nel territorio nazionale;
- o) 'Servizio integrato': strumento tecnico-operativo in grado di farsi carico di tutte le fasi del ciclo di gestione della sorgente non più utilizzata.

CAPO I

Pratiche con sorgenti

ART. 3

(Autorizzazioni)

1. Ogni pratica concernente una sorgente è comunque soggetta ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 1860 del 1962, all'articolo 21, comma 1, e agli articoli 27 a 31 del decreto legislativo n. 230 del 1995, indipendentemente dalle specifiche condizioni di applicazione ivi previste. Non trova in ogni caso applicazione l'istituto del silenzio assenso previsto nell'articolo 4 della legge n. 1860 del 1962.
2. Ferme restando le disposizioni previste dalla legge n. 1860 del 1962, e dal decreto legislativo n. 230 del 1995, il richiedente il nulla osta all'impiego, di una nuova sorgente e ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve documentare che:
 - a) la sorgente è stata prodotta da un soggetto autorizzato, se la fabbricazione è effettuata in uno Stato appartenente all'Unione europea, oppure da un soggetto che si è conformato alle disposizioni vigenti nello Stato, non appartenente all'Unione stessa, nel quale avviene la produzione della sorgente;
 - b) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica di settore nazionali o internazionali, o comunque a queste equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

- c) dispone di appositi locali, con adeguato grado di resistenza al fuoco e di adeguato controllo degli accessi, ove immagazzinare le sorgenti;
- d) è in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente o cessi l'attività; tali misure consistono in una delle seguenti possibilità:
 - 1) prestare una garanzia finanziaria per assicurare i fondi necessari alla gestione della sorgente fino allo smaltimento, compreso il relativo condizionamento mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a semplice richiesta, prestata oltre che da una compagnia di assicurazione o da un istituto finanziario, anche da intermediari finanziari iscritti all'elenco speciale di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze a condizione che tali intermediari siano sottoposti a revisione contabile di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - 2) stipulare accordo scritto per la riconsegna al fabbricante della sorgente non più utilizzata;
 - 3) stipulare accordo scritto con il Gestore del Servizio integrato o con l'Operatore nazionale; tale accordo dovrà prevedere, oltre al trasferimento di proprietà della sorgente, il trasferimento dei fondi necessari per il condizionamento, lo stoccaggio di lungo periodo e lo smaltimento ad un deposito finale.

3. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a:

- a) nominare di un responsabile della gestione della sorgente fornito di adeguata competenza tecnica;
- b) organizzare specifiche iniziative di informazione e formazione rivolte, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 230 del 1995, al personale addetto all'utilizzo della sorgente, sulle caratteristiche tecniche della stessa e sugli aspetti di radioprotezione; la formazione e l'informazione:
 - 1) comprendono specifiche indicazioni sulle azioni da adottare ed i comportamenti da tenere ai fini della gestione in sicurezza della sorgente;
 - 2) dettano accorgimenti al fine di prevenire eventi anomali, malfunzionamenti ed incidenti dovuti alla mancanza di controlli adeguati sulla sorgente;
 - 3) sono ripetute ad intervalli regolari e documentate in modo che i lavoratori interessati siano adeguatamente preparati per gli eventi di cui al numero 2);
- c) avere la disponibilità, ferme restando le disposizioni di cui al capo X del decreto legislativo n. 230 del 1995, di personale addestrato, procedure e mezzi di intervento per fare fronte ad eventuali emergenze radiologiche nell'installazione, in relazione alla tipologia delle sorgenti nell'installazione stessa;
- d) predisporre un programma di prove periodiche e di manutenzione della sorgente e delle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della sorgente stessa, ivi comprese le prove di tenuta, dirette o indirette, da effettuare secondo le norme di buona tecnica, da compiere nell'arco di tempo di utilizzo della stessa, sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante;
- e) prevedere specifiche procedure gestionali per il trasporto, la detenzione e l'utilizzo della sorgente finalizzate ad impedire, in relazione alle caratteristiche della sorgente, l'accesso non autorizzato, lo smarrimento, il furto o il danneggiamento della sorgente anche a seguito di incendi;

f) attuare quanto previsto nel comma 2, lettere c) e d).

ART. 4

(Trasferimenti di sorgenti nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea)

1. Il soggetto che cede, a qualsiasi titolo, la detenzione di una sorgente ad altro soggetto nel territorio dello Stato italiano è tenuto ad accertarsi che quest'ultimo sia munito di un provvedimento autorizzativo, adeguato al tipo di radionuclide ed all'attività della sorgente, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1; a tale scopo il cessionario è tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento.
2. Il cedente è tenuto a trasferire al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni:
 - a) gli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d);
 - b) la documentazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b);
 - c) il libretto di sorgente di cui all'articolo 7.
3. Gli spostamenti di sorgenti mobili per lo svolgimento di attività di servizio di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 230 del 1995, non sono considerati trasferimenti.
4. Ai trasferimenti di sorgenti tra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea si applica il regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio dell'8 giugno 1993.

ART. 5

(Esportazioni ed importazioni di sorgenti con Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di esportazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, trasferendo la detenzione della stessa sorgente a soggetto stabilito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT.
2. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 l'esportatore fornisce le seguenti informazioni:
 - a) estremi di identificazione del soggetto cessionario;
 - b) copia del contratto di trasferimento a qualsiasi titolo della sorgente;
 - c) Stato di destinazione, ubicazione ed indirizzo del soggetto cessionario;
 - d) radionuclide ed attività della sorgente nonché i dati di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b);
 - e) uso cui il ricevente intende adibire la sorgente;
 - f) copia del provvedimento, in corso di validità, rilasciato dall'Autorità competente dello Stato di destinazione, che abilita il cessionario a ricevere la sorgente;
 - g) dichiarazione del cessionario indicante che lo Stato di destinazione si è conformato al 'Code of conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources', allegato alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, AIEA, vidimata dalla competente Autorità dello Stato ricevente;

- h) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi rilasciati all'esportatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui è stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico.
3. Nel caso di un'operazione di esportazione relativa a una sorgente di attività uguale o superiore alla Categoria 1 di cui all'allegato II, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce il preventivo consenso dell'Autorità competente dello Stato di destinazione all'effettuazione dell'operazione stessa.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, anche avuto riguardo agli elementi di valutazione di cui alla 'Guidance on Import and Export of Radioactive Sources', allegata alla INFCIRC/663 del 29 dicembre 2005 dell'AIEA, su parere favorevole del Ministero degli affari esteri, può rilasciare l'autorizzazione all'esportazione della sorgente, di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'allegato II, e ne trasmette copia all'APAT.
5. L'esportatore autorizzato ai sensi del comma 4 ad effettuare l'operazione di esportazione della sorgente comunica preventivamente alle competenti Autorità dello Stato ricevente:
- a) estremi di identificazione dell'esportatore della sorgente e del detentore cessionario ; (detentore cessionario uniformare);
 - b) data e luogo previsti per il transito della sorgente attraverso i valichi doganali;
 - c) numero, tipo ed attività delle sorgenti, di cui all'allegato II, oggetto dell'operazione di esportazione;
 - d) copia dell'autorizzazione all'operazione di esportazione, di cui al comma 4.
6. L'esportatore comunica preventivamente al Ministero dello sviluppo economico ed all'APAT gli elementi di cui al comma 5, lettera b).
7. Il soggetto che intende effettuare un'operazione di importazione di una sorgente avente attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II, non appartenente all'Unione europea, deve ottenere una preventiva autorizzazione per ciascuna operazione da compiere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT.
8. Unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui al comma 7 l'importatore fornisce le seguenti informazioni:
- a) estremi del provvedimento o dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero copia del provvedimento autorizzativo nel caso in cui è stato rilasciato da soggetto diverso dal Ministero dello sviluppo economico;
 - b) radioisotopo ed attività della sorgente ed uso cui si intende adibire la sorgente medesima;
 - c) elementi volti a documentare che:
 - 1) la sorgente è stata prodotta da un soggetto che si è conformato alle disposizioni vigenti nello Stato nel quale è stata prodotta la sorgente;
 - 2) le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate in conformità a norme di buona tecnica nazionali o internazionali, o comunque a queste ultime equivalenti sotto il profilo della sicurezza e della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

9. L'importatore di una sorgente con attività uguale o superiore a quella indicata per la Categoria 2 di cui all'allegato II che abbia ottenuto l'autorizzazione all'operazione di importazione della sorgente stessa è tenuto a fornirne copia alle competenti Autorità dello stato esportatore che ne facciano richiesta.
10. Per le esportazioni ed importazioni di sorgenti di cui al presente articolo resta ferma l'osservanza delle norme della legge n. 1860 del 1962 e del decreto legislativo n. 230 del 1995.

ART. 6

(Conferimento di sorgenti dismesse ad impianti riconosciuti)

1. In caso di conferimento di sorgenti dismesse ad un gestore di impianto riconosciuto questi:
 - a) verifica la rispondenza della sorgente tra quanto dichiarato dal detentore che conferisce la sorgente e quanto effettivamente ricevuto sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore;
 - b) riceve la sorgente dismessa secondo le modalità definite nella normativa tecnica nazionale.
2. Il gestore di cui al comma 1 è tenuto al rispetto delle sole disposizioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 8.
3. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprietà della sorgente stessa.

ART. 7

(Libretto di sorgente)

1. Ogni sorgente di cui all'allegato I deve essere corredata di apposito libretto di sorgente. Il detentore custodisce il libretto di sorgente e annota i dati di cui all'allegato III, nonché:
 - a) i risultati delle prove e delle manutenzioni periodiche effettuate sulla sorgente e sulle apparecchiature necessarie per l'utilizzo della stessa;
 - b) gli eventi anomali ed i malfunzionamenti riscontrati relativamente alla sorgente ed alle apparecchiature di cui alla lettera a);
 - c) i luoghi di utilizzazione.
2. Il libretto di sorgente accompagna la sorgente stessa durante tutto il suo utilizzo ed è aggiornato dal responsabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).
3. In caso di trasferimento della sorgente nel territorio italiano, il libretto di sorgente è consegnato al successivo detentore, ivi compresi gli impianti riconosciuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i); il detentore sottoscrive in ogni pagina il libretto di sorgente prima del trasferimento e ne trattiene copia per almeno cinque anni.

ART. 8

(Registro delle sorgenti detenute)

1. Il detentore tiene un registro di tutte le sorgenti di cui ha la disponibilità, anche a titolo di pratiche comportanti l'effettuazione di commercio senza detenzione, nel quale sono riportate le informazioni, relative ad ogni sorgente, indicate nell'allegato III, integrate con il numero di

catalogo IAEA, ove a sua conoscenza. Il registro può essere tenuto sotto forma di archivio informatico oppure può constare di schede di registrazione conformi all'allegato III; in entrambi i casi il registro riporta le informazioni previste nell'allegato III.

2. Il detentore deve:

- a) istituire il registro delle sorgenti detenute entro trenta giorni dal momento in cui ha la disponibilità della prima sorgente;
- b) tenere aggiornato il registro, riportando su di esso tutte le variazioni inerenti alla situazione delle sorgenti delle quali ha la disponibilità, entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni si verificano;
- c) custodire con cura il registro in armadi o strutture resistenti al fuoco;
- d) effettuare, se il registro è tenuto sotto forma di archivio informatico, almeno due copie del registro stesso su supporti informatici diversi da quello su cui esso è memorizzato;
- e) in caso di variazioni, la periodicità di effettuazione delle copie di cui alla lettera d) non può comunque essere superiore a un mese; una periodicità diversa può essere stabilita nell'autorizzazione di cui all'articolo 3 comma 1.

3. Il detentore invia al Gestore del Registro nazionale delle sorgenti, di cui all'articolo 9, in formato elettronico o cartaceo, una copia del registro delle sorgenti detenute, di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'istituzione del registro stesso.

4. Il detentore invia in formato elettronico o cartaceo, al Gestore del Registro nazionale:

- a) entro novanta giorni, la registrazione, di cui all'allegato III, relativa alla sorgente per la quale siano intervenute variazioni nel trimestre solare precedente;
- b) se nell'anno solare precedente non sono sopravvenute variazioni nel registro, una comunicazione scritta, entro il 31 marzo di ogni anno;
- c) comunicazione di chiusura del registro, unitamente all'invio dello stesso, entro novanta giorni dal giorno in cui il detentore non effettua più pratiche con sorgenti;
- d) copie del registro o di parti di esso ogni qualvolta il Gestore Registro nazionale ne faccia richiesta; questi può altresì chiedere al detentore chiarimenti ed ulteriori informazioni, in caso di incompletezza o insufficienza dei dati della sorgente, di cui all'allegato III, in particolare per quanto concerne i dati utili ad identificare la sorgente, o i trasferimenti della sorgente stessa, ivi compresi i soggetti che ai trasferimenti stessi siano stati interessati.

5. I detentori che inviano le informazioni di cui ai commi 3 e 4 si attengono, in particolare per quanto riguarda il formato elettronico del registro, alle modalità di invio delle informazioni stesse al Gestore del Registro nazionale, secondo quanto stabilito e reso noto dal Gestore stesso; in ogni caso devono essere presenti gli estremi che consentono di identificare il detentore e la sorgente.

6. Nel libretto di sorgente di cui all'articolo 7 e nel registro di cui al presente articolo deve, in particolare, essere riportata l'attività del radionuclide alla data di fabbricazione della sorgente; ove tale attività non sia nota va riportata l'attività della sorgente al momento della prima immissione sul mercato.

7. Ogni sorgente è individuata tramite un numero di identificazione univoco, di regola apposto dal fabbricante o dal fornitore. Se tale numero di identificazione non esiste, non è noto o, comunque, non offre garanzie di univocità, il Gestore del Registro nazionale provvede a formare un numero

di identificazione univoco e ne dà comunicazione al detentore, il quale è tenuto, oltre quanto previsto al comma 4, lettera a), a riportarlo sul libretto di sorgente e sul registro delle sorgenti.

8. Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 230 del 1995, le sorgenti registrate ai sensi del presente decreto non sono soggette alle disposizioni riguardanti la denuncia di detenzione, la registrazione e la contabilità delle materie radioattive ai sensi della legge n. 1860 del 1962 e del decreto legislativo n. 230 del 1995.

ART. 9

(Registro Nazionale delle sorgenti radioattive e dei detentori)

1. E' istituito il registro nazionale delle sorgenti e dei relativi detentori. Il registro è formato ed aggiornato sulla base delle informazioni inviate dai detentori delle sorgenti a norma dell'articolo 8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'interno, del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuato il Gestore del Registro nazionale e sono disciplinate, sentiti il Garante della riservatezza dei dati personali e l'APAT, per i profili di rispettiva competenza, le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento ed accesso ai dati.

ART. 10

(Altri obblighi dei detentori)

1. Il detentore della sorgente deve altresì:
 - a) verificare, ad intervalli di tempo indicati dall'esperto qualificato, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio;
 - b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c);
 - c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 100, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 230 del 1995, l'integrità della sorgente dopo ogni evento incidentale, compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente;
 - d) Restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla ad un altro utilizzatore o ad un impianto riconosciuto o al Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale;
 - e) Comunicare senza ritardo, ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo n. 230 del 1995, gli eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra persona derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche.

ART. 11

(Identificazione e apposizione di un contrassegno)

1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinché la sorgente sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero è apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente.
2. Il numero è apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgente. Se ciò non è possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili per più sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo.
3. Nel caso in cui la sorgente sia priva di numero di serie univoco, il detentore è tenuto a provvedere all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell'articolo 8, comma 7.
4. Il fabbricante o il fornitore provvedono affinché sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente il contrassegno di cui all'articolo 61, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 230 del 1995 o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico.
5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di cui all'articolo 7.
6. Il detentore provvede affinché il contrassegno o l'etichetta di cui al comma 1 restino leggibili.

CAPO II *Sorgenti orfane*

ART. 12

(Formazione e informazione sulle sorgenti orfane)

1. L'ENEA, senza oneri per lo Stato, provvede ad organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione ed il personale di importanti nodi di transito, quali le dogane, affinché tali soggetti:
 - a) siano informati della possibilità di rinvenire sorgenti;
 - b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori;
 - c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;
 - d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

ART. 13

(Emersione di sorgenti orfane)

1. Ai detentori di sorgente orfana per la quale non sono state osservate le disposizioni di cui agli articoli 22, 27, 28 o 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995, che, nei successivi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ottemperino agli obblighi di cui ai commi 3 o 4, non si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli 136 e 137 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, purché la comunicazione avvenga prima dell'accertamento della presenza della sorgente orfana.

2. La comunicazione è valida anche senza l'indicazione della provenienza della sorgente orfana.
3. Nel caso che il detentore di cui al comma 1, intende utilizzare la sorgente nella propria pratica, il medesimo è obbligato a:
 - a) adeguarsi agli obblighi previsti dalla legge n. 1860 del 1962, dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto;
 - b) effettuare un versamento di euro 100,00 che affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Nel caso che il detentore di cui al comma 1 non intende utilizzare la sorgente stessa nella propria pratica, il medesimo è tenuto a comunicare la presenza della sorgente al Prefetto per l'applicazione dei piani di intervento di cui all'articolo 14.

ART. 14

(Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi)

1. Il Prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.
2. Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1.
3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.
4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorità di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 18 provvederà ad informare del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell'invio del carico.

ART. 15

(Introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane)

1. Il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, promuove l'introduzione di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi ed in particolare di sorgenti orfane in luoghi come i grandi depositi di rottami e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici o i principali nodi di transito, quali le dogane.

2. I sistemi per il rilevamento di materiali radioattivi dovranno essere scelti e tarati in conformità a riconosciute norme tecniche nazionali ed internazionali. Nell'allegato IV, vengono forniti alcuni elementi guida per l'organizzazione del monitoraggio.

ART. 16

(Campagna di recupero delle sorgenti orfane)

1. Al fine di individuare eventuali sorgenti orfane che sono state tramandate da attività del passato, entro i dodici mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 13, l'ENEA porta a termine una campagna di identificazione delle industrie nazionali, che per la tipologia dei processi produttivi possono utilizzare, aver utilizzato o essere in possesso di sorgenti radioattive, anche chiedendo dati, notizie e informazioni alle autorità competenti nonché ai detentori. In caso di rinvenimento di sorgente orfana si applicano gli articoli 13 e 14.
2. L'ENEA in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, redige il piano programmatico triennale di recupero delle sorgenti orfane. Il piano triennale programmatico con apposita stima per i ritrovamenti occasionali di sorgenti orfane, è redatto sulla base di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati negli anni precedenti e trasmesso alle Amministrazioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'interno, Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento della protezione civile è approvato il piano triennale di cui al comma 2.

ART. 17

(Operatore Nazionale e Gestore del servizio integrato)

1. L'Operatore nazionale deve:
 - a) garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni;
 - b) rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica;
 - c) mantenere contabilità separata per l'attività di cui alla lettera a).
2. L'Operatore nazionale è la Società gestione impianti nucleari, Sogin Spa.
3. Il servizio integrato garantisce tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio. Al Servizio integrato possono aderire tutti gli impianti riconosciuti che svolgono attività di raccolta ed eventuale deposito provvisorio di sorgenti radioattive destinate a non essere più utilizzate.
4. Il Gestore del servizio integrato è l'ENEA.

ART. 18

(Cooperazione internazionale e scambio di informazioni)

1. Il Ministero degli affari esteri unitamente al Ministero dell'interno scambia tempestivamente informazioni e coopera con altri Stati membri della Comunità europea o paesi terzi interessati e con le pertinenti organizzazioni internazionali riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento di sorgenti e ai conseguenti provvedimenti anche inerenti a indagini, fatti salvi i pertinenti requisiti di riservatezza e la normativa nazionale in materia.

ART. 19

(Competenze ispettive e in materia di protezione civile)

1. Restano ferme le competenze ispettive stabilite dal decreto legislativo n. 230 del 1995.
2. Per le attività di protezione civile restano ferme le competenze e le funzioni del relativo sistema nazionale di protezione civile previste dalla normativa vigente.

ART. 20

(Coordinamento delle Autorità competenti)

1. Il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore del registro nazionale per quanto attiene ai propri compiti, attraverso la Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea fungono da punto di contatto con la Commissione europea e con gli altri Stati membri.

ART. 21

(Relazioni sull'esperienza acquisita)

1. Sulla base dei dati forniti dall'APAT e dall'ENEA, entro il 31 dicembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea presenta una relazione alla Commissione europea sull'esperienza acquisita nell'attuazione del presente decreto legislativo.

ART. 22

(Sanzioni penali)

1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e salvo che il fatto non costituisca più grave reato:
 - a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f), è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
 - b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
 - c) il soggetto che effettui le operazioni di esportazione o importazione di una sorgente ai sensi dell'articolo 5, in assenza delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 7, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
 - d) il detentore che non ottemperi all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;

- e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 6 e 7, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
 - f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro;
 - g) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica delle procedure gestionali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da duemila a dodicimila euro;
 - h) il detentore che non ottemperi agli obblighi di verifica della sorgente di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro;
 - i) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinquemila a ventimila euro.
2. Il fabbricante o il fornitore che non ottemperano a quanto previsto dall'articolo 11 comma 4, sono puniti ai sensi dell'articolo 139, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230 del 1995.
 3. Al soggetto responsabile dell'invio di cui all'articolo 14 comma 4, si applica la sanzione di cui all'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo n. 230 del 1995.
 4. Alle contravvenzioni di cui al comma 1, si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, se la condotta posta in essere è sanabile con l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi di vigilanza. A tal fine, per organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, si intendono quelli di cui al decreto legislativo n. 230 del 1995.
 5. In caso di condanna per taluno dei reati previsti dal comma 1, se l'imputato ha fornito un contributo determinante nel rinvenimento delle sorgenti orfane di cui all'articolo 16, la pena può essere diminuita in misura non superiore alla metà.

ART. 23

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, alle sotto elencate violazioni delle norme del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative che seguono:
 - a) il titolare del nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro;
 - b) il detentore cedente ai sensi dell'articolo 4, che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
 - c) il detentore che intende effettuare le operazioni di esportazione o importazione di cui all'articolo 5, il quale non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;

- d) il detentore ovvero il gestore di un impianto riconosciuto che non ottemperi agli obblighi concernenti il libretto di sorgente di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;
- e) il detentore che, nella tenuta del registro delle sorgenti di cui all'articolo 8, non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 8, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila a trentamila euro;
- f) il detentore che non ottemperi agli obblighi di restituzione o trasferimento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
- g) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a ventimila euro;
- h) i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, che non ottemperino agli obblighi di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro.

ART. 24

(Norme transitorie e finali)

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 230 del 1995 la lettera t) è sostituita dalla seguente:
 - “ t) sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente;”.
2. Sono altresì soggette alle disposizioni del presente decreto le sorgenti sigillate delle quali non sia nota l'attività al momento della fabbricazione o al momento della prima immissione sul mercato purché attività sia maggiore o uguale al valore indicato nell'Allegato I alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le istanze per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere presentate, salvo quanto previsto al comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alle sorgenti immesse sul mercato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 230 del 1995.
5. Un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono obbligatori gli adempimenti di cui:
 - a) all'articolo 4, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo;
 - b) all'articolo 5, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo;
 - c) agli articoli 6, 8, commi 1 e 2.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno efficacia dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento del libretto di sorgente è comunque effettuato dal detentore nelle more dell'individuazione del soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).
7. Le comunicazioni previste nei confronti del Gestore del registro nazionale si effettuano dopo due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 9.
8. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), si applicano secondo i termini di presentazione delle istanze di cui ai commi 3 e 4.
9. Gli obblighi di cui all'articolo 11 si applicano:
 - a) per quanto riguarda i commi 1 e 2, dopo centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
 - b) per quanto riguarda il comma 3, nei termini previsti dall'articolo 8, comma 7.

ART. 25

(Aggiornamento degli allegati)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, sentita l'APAT, saranno emanati gli eventuali aggiornamenti delle informazioni richieste di cui all'allegato III e del modello di scheda di registrazione riportato nello stesso allegato.

ART. 26

(Invarianza degli oneri)

1. Le Amministrazioni e i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.